



COMUNE DI COMMEZZADURA

PROVINCIA DI TRENTO
Fr. Mestriago – Via del Comun, 10
38020 COMMEZZADURA (TN)
☎ 0463.974163 – ☎ 0463.973091
C.F. e P.IVA 00252960224



COMUNE DI MEZZANA

PROVINCIA DI TRENTO
Via Quattro Novembre, 75
38020 MEZZANA (TN)
☎ 0463.757124 – ☎ 0463.757044
C.F. e P.IVA 00252040225

GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Comune capofila: MEZZANA

☎ 0463.757124 – ☎ 0463.757044

e-mail: segretario@comune.mezzana.tn.it; segretario@comune.commezzadura.tn.it

Prot. 1331

Commezzadura, 13 marzo 2023

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN LOCALITA' AREA DI DAOLASA - P.M. 6 della P.ED. 208 in P.T. 422 C.C. MESTRIAGO DA DESTINARE AD USO RISTORANTE -BAR .
Ai sensi degli art. 27 e 28 della Legge 27 luglio 1978 n. 392
Art. 19 Legge Provinciale 19 luglio 1990 n. 23

Premesso che:

Il Comune di Commezzadura è proprietario dell'immobile situato in loc. Daolasa identificato tavolarmente con la p.m. 6 della p.ed. 208, in P.T. 422 C.C. Mestriago, avente quale destinazione urbanistica 'ristorante - bar'.

A seguito della cessazione del precedente rapporto di locazione, è interesse dell'Amministrazione esperire nuova gara per la concessione in locazione del locale come di seguito contenuto nel presente bando.

1. OGGETTO DELLA GARA

Il Segretario comunale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale di Commezzadura n. 13 del 27 febbraio 2023, informa che il Comune di Commezzadura bandisce un'asta pubblica per la locazione del locale **COSTITUITO DALLA P.M. 6 DELLA P.ED. 208 IN P.T. 422 C.C. DI MESTRIAGO loc. DAOLASA** per un periodo di anni 6 rinnovabile ai sensi degli articoli 27 e 28 della L. 392/78 con decorrenza **presunta 1 giugno 2023** in ragione della data del perfezionamento delle pratiche relative all'asta e pertanto con scadenza presunta al **31 maggio 2029**, con rinnovo per altri 6 anni, fatte salve le ipotesi di legittimo diniego. Il locale ha la seguente consistenza:

Situazione catastale e tavolare:

In P.T. 422 – C.C. MESTRIAGO :

P.ED. 208 - P.M. 6 A piano seminterrato: andito, bar ristorante con sala, sei w.c., due anti w.c., disbrigo, disbrigo con scala, locale celle frigo, cucina, di proprietà del Comune di Commezzadura.



PEC: comune@pec.comune.commezzadura.tn.it
e-mail: protocollo@comune.commezzadura.tn.it
www.comune.commezzadura.tn.it



PEC: comune@pec.comune.mezzana.tn.it
e-mail: protocollo@comune.mezzana.tn.it
www.comune.mezzana.tn.it

Destinazione urbanistica.

Urbanisticamente la p.m. 6 della p.ed. 208, secondo la tavola n. 3 del piano guida, ha la seguente destinazione urbanistica:

"Impianti di risalita e spazi commerciali".

Localizzazione dell'immobile

I locali oggetto del presente bando sono ubicati nella parte sottostante la piazza che ospita la stazione della telecabina Daolasa – Val Mastellina e la stazione della ferrovia Trento – Marilleva, limitrofa alla pista ciclabile della Val di Sole, area di notevole passaggio di turisti durante la stagione invernale ed estiva.

In detto piano sottopiazza, oltre i locali oggetto della presente stima, sono già presenti due pubblici esercizi di proprietà privata, tre attività di servizio di proprietà del Comune di Commezzadura e due attività commerciali di proprietà privata. Al piano superiore sono presenti gli uffici amministrativi della società Funivie Folgarida Marilleva S.p.a.

Antistanti i locali sottopiazza è presente un parcheggio pubblico con 220 posti macchina, il parcheggio interrato con i posti macchina pertinenziali ai locali di proprietà comunale, un area verde pubblica ed alcuni percorsi pedonali.

Tutte le strutture sopra elencate sono state realizzate a partire dall'anno 1999 e concluse nel 2009.

Stato reale dei beni e consistenza

P.M. 6

è costituita da:

- locale bar ristorante avente una superficie utile calpestabile pari a mq. 179,80;
- locale cucina avente una superficie utile calpestabile pari a mq. 40,70;
- locale disbrigo con scala avente una superficie utile calpestabile pari a mq. 15,20;
- locale celle frigo avente una superficie utile calpestabile pari a mq. 22,60;
- locale anti w.c. avente una superficie utile calpestabile pari a mq. 4,80;
- locale w.c. avente una superficie utile calpestabile pari a mq. 2,85;
- locale disbrigo avente una superficie utile calpestabile pari a mq. 3,40;
- locale anti w.c. avente una superficie utile calpestabile pari a mq. 5,45;
- n. 5 w.c. aventi una superficie utile calpestabile complessiva pari a mq. 15,10;
- andito avente una superficie utile calpestabile pari a mq. 88,20.

I locali bar ristorante e cucina hanno un'altezza utile di ml. 2,82, mentre i restanti locali hanno un'altezza utile di ml. 2,50.

Finiture interne

Il locale principale ha il pavimento in piastrelle, le pareti sono in muratura intonacata a fino e tinteggiate mentre quella ad est risulta vetrata.

I locali wc. hanno pavimento e rivestimento in piastrelle. In tutti i locali è presente un controsoffitto realizzato con appositi pannelli. E' stato realizzato un normale impianto elettrico con illuminazione mediante faretti incassati nel controsoffitto e la predisposizione dell'impianto telefonico. L' impianto di riscaldamento è stato realizzato con appositi ventilconvettori ad aria, è stato realizzato un impianto areazione con estrazione ed immissione di aria trattata e riscaldata. I serramenti esterni sono metallici con porte vetrate, alcune provviste di apertura automatica mediante fotocellula, le porte interne sono state realizzate in legno.

I locali sono locati completi dell'arredo come schematicamente rappresentato nelle planimetrie allegate alla presente relazione, che potrà subire qualche lieve variazione in corso di fornitura.

La struttura inoltre è dotata di chiosco esterno in legno multistrato in larice.

Nel canone di locazione della p.m. 6 sono comprese le seguenti entità immobiliari e servitù:

- parte della p.f. 196/1 in C.C. Mestriago, consistente nel pontile in legno antistante l'andito della p.m. 6;
- la galleria comune alle p.m. 3-4-5-6 nella p.ed. 208 di mq. 180;
- la centrale termica comune alle p.m. 3 e 4 nella p.ed. 207 di mq. 36,00, con il relativo diritto di passo;
- il locale tecnico a piano terra, contenente la macchina per il trattamento dell'aria da immettere nell'impianto areazione, identificato con la p.m. 3 della p.ed. 207;
- il locale contatori dell'energia elettrica a piano seminterrato comune alle p.m. 3-4-5-6 e 7 nella p.ed. 208;
- i trenta posti macchina, pertinenziali ai locali bar ristorante contraddistinti con la p.m. 6 della p.ed. 208, quantificati ai sensi dell' art. 59 della L.P 1 di data 04.03.2008;
- le corsie e le relative rampe comuni ai posti macchina pertinenziali e non pertinenziali siti nella p.ed. 204, nonché la corsia esterna che collega la strada corrispondente al primo livello veicolare al garage interrato contraddistinto con la p.ed. 204 medesima;
- esercizio della servitù di passo e ripasso con ogni mezzo per l'accesso alla centrale termica a carico di mq. 224 della p.ed. 194 ed a favore delle p.m. 3-4-5 e 6 della p.ed. 208;
- esercizio della servitù di posa e mantenimento serbatoio interrato per gasolio da riscaldamento e di passaggio con ogni mezzo per il carico, scarico, manutenzione ordinaria e straordinaria, a carico della p.ed. 194 ed a favore delle p.m. 3-4-5 e 6 della p.ed. 208;

POSTI MACCHINA PERTINENZIALI NELLA P. ED. 204

I trenta posti macchina pertinenziali ai locali bar ristorante contraddistinti con la p.m. 6 della p.ed. 208 sono quantificati ai sensi dell'art. 60 della legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 e Tabella All. A del relativo Regolamento di attuazione D.PP. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg..

Detti posti macchina, sono stati individuati nel garage interrato contraddistinto con la p.m. 1 della p.ed. 204 mediante apposita planimetria allegata alla perizia.

La p.m. 1 della p.ed. 204 è un garage interrato che ospita tutti i parcheggi pertinenziali ai locali siti nelle p.m. 3, 4, 5 e 6 della p.ed. 208 di proprietà comunale.

Le finiture interne sono come di seguito descritte:

- Il pavimento è in cemento con strato antiusura ed aggregato minerale al quarzo, le pareti ed il soffitto sono in cemento armato a vista, il portone d'ingresso è del tipo sezionale in alluminio con apertura mediante telecomando, le aperture per areazione sul lato nord sono tamponate con grigliato metallico zincato, la scala per l'uscita di emergenza sul lato sud è in acciaio zincato, così come il sovrastante grigliato.
- L'impianto d'illuminazione è stato realizzato mediante la posa di appositi corpi illuminanti ad accensione automatica in presenza di autoveicoli o persone.
- Nel garage è stato, inoltre, realizzato un apposito impianto antincendio conforme alla normativa in vigore composto da appositi "attacchi" per manichette e lance tipo "NASPO", rilevatori di fumo con centrale e sirena ed appositi estintori.

Lo stato degli immobili e relativo arredo, risultano in normale stato di conservazione, come da rapporto ricognitivo di data 27 febbraio 2023, prot. 1090

ONERI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE PARTI COMUNI

Trattandosi di unità edilizia avente parti comuni con le p.m. 3 - 4 e 5 della p. ed. 208 in C.C. Mestriago di proprietà comunale anch'esse site nel sottopiazza dell'area di Daolasa, **l'aggiudicatario è tenuto al rispetto del regolamento** approvato dall'Amministrazione comunale ed allegato al presente bando ed avente lo scopo di disciplinare non solo la locazione di tutte le unità edilizie di proprietà comunale site nel sottopiazza dell'area di Daolasa ma anche l'utilizzo e la gestione delle parti e diritti ad esse comuni.

Il Regolamento prevede che il conduttore della p.m. 3 della p.ed. 208, è Amministratore della gestione delle parti comuni, il tutto secondo la disciplina prevista dallo stesso regolamento.

I concorrenti ammessi alla presente gara sono pertanto tenuti a dichiarare, ai fini dell'ammissione alla gara stessa, di rendersi consapevoli della esistenza dell'Amministratore della gestione delle parti e diritti comuni alla p.ed. 208, e di accettare tale onere preventivamente, secondo quanto previsto dal medesimo regolamento con specifico riferimento agli artt. 14 (*Amministrazione della gestione delle parti comuni*) e 15 (*Fondo per opere di manutenzione ordinaria*), unitamente alle relative spese condominiali.

L'omissione della dichiarazione costituisce causa automatica di esclusione dalla gara.

Ammontare delle spese condominiali comuni

Ai fini della valutazione delle offerte, si comunica che le spese condominiali riferite ai beni oggetto del presente bando da corrispondersi all'amministratore della comunione ammontano per l'anno 2023 ad €. 3.707,84.= come comunicato dall'amministratore stesso.

2. DURATA DELLA LOCAZIONE

Considerato che l'attività da svolgere nei locali rappresenta attività di impresa, la durata della locazione ai sensi dell'art. 27 della legge 27 luglio 1978 n. 392 è fissata in anni **6 (sei)** con decorrenza presunta **1 giugno 2023**, in ragione della data del perfezionamento delle pratiche relative al presente bando, e con scadenza altrettanto presunta al **31 maggio 2029**, con rinnovo per **altri 6 anni**, ai sensi dell'art. 28 della citata legge 27 luglio 1978 n. 392, e fatte salve le ipotesi di legittimo diniego di cui alla medesima legge.

La data presunta di inizio decorrenza del contratto potrà subire anticipi, qualora le procedure di assegnazione della concessione susseguenti al presente bando comportassero impieghi minori rispetto a quelli presunti.

3. CANONE POSTO A BASE D'ASTA

Il canone di locazione annuo, è pari al canone relativo al precedente bando di concessione in locazione ed ammontante a

€. 1.561,26.= mensili, pari ad €. 18.735,15.= annui

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione della concessione è fissato nel **massimo rialzo percentuale sul canone mensile posto a base d'asta**.

L'aggiudicazione avrà luogo a seguito dell'espletamento di asta pubblica da effettuarsi ai sensi dell'art. 19 della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e art. 10 del Regolamento di attuazione della stessa legge provinciale approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e sarà assegnata in favore del concorrente, in regola con i requisiti e la documentazione richiesti, che avrà formulato il massimo rialzo percentuale rispetto al canone posto quale base d'asta come sopra indicato.

Modalità di aggiudicazione

All'aggiudicazione della gara si procederà nel modo seguente.

Nel giorno e ora stabiliti il presidente di gara con l'assistenza di testimoni, in seduta aperta al pubblico, constata la regolarità della pubblicazione dell'avviso d'asta, provvede all'apertura dei plichi pervenuti entro il termine ultimo, alla verifica della regolarità della documentazione, all'apertura e alla verifica delle offerte, nonché all'aggiudicazione del contratto al soggetto che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione individuata quale massimo rialzo.

Qualora l'offerta suscettibile di aggiudicazione sia presentata in identica misura da due o più concorrenti, il presidente procede nella stessa adunanza ad una gara fra gli stessi e il contratto viene aggiudicato al miglior offerente.

Ove nessuno di coloro che hanno fatto offerte uguali sia presente o se presenti, gli stessi non vogliano migliorare l'offerta si procede ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente bando, il presidente di gara potrà comunque disporre l'esclusione del concorrente a causa di mancanza, irregolarità o incompletezza della documentazione richiesta, inosservanza delle modalità prescritte per la presentazione della documentazione qualora facciano venir meno il serio e proficuo svolgimento della gara, la "par condicio" dei concorrenti e le norme poste a tutela della segretezza dell'offerta.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

In considerazione della destinazione dell'immobile oggetto del presente bando e della specifica attività imprenditoriale al cui esercizio esso è destinato, possono presentare offerta:

- 1) le imprese, costituite tanto in forma individuale quanto in forma societaria, iscritte alla CCIAA alla data di pubblicazione del presente bando;
- 2) i soggetti NON ancora iscritti alla CCIAA quali esercenti attività di impresa (tanto individuale quanto societaria), alla data di pubblicazione del presente bando. In tal caso gli interessati dovranno sottoscrivere preciso impegno a costituirsi in forma di impresa entro la data di sottoscrizione del futuro contratto di locazione.

Nel caso indicato sub 1 (imprese già costituite):

- **non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Motivi di esclusione);**

In entrambi i soprariportati casi sub 1 e 2:

- **essere in possesso dei requisiti morali e professionali** previsti dall'art. 5 della Legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9 (*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983,*

n. 12 in materia di personale), che rinvia all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e di cui agli artt. 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 T.U.L.P.S. che qui si riportano in appresso.

Art. 71

(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti **requisiti professionali**:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

3. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)

Art. 11

Salvo le condizioni particolari stabilite dalla Legge nei singoli casi le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

-a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

-a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

Art. 92

Oltre a quanto è previsto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

E' vietata al medesimo concorrente la partecipazione contestuale alla gara sia in qualità di impresa singola sia in qualità di socio - a qualsiasi titolo - di società di capitali o di società di persone pena l'esclusione di tutti i concorrenti partecipanti.

6. ULTERIORI CONDIZIONI

Le ulteriori condizioni sono stabilite nel contratto che verrà stipulato nella forma dell'atto pubblico notarile a rogito del Segretario Comunale con l'aggiudicatario.

L'offerta implica l'accettazione del contratto secondo lo schema allegato al presente bando.

E' previsto il divieto di sublocazione o cessione del contratto senza autorizzazione del Comune, in deroga all'art. 36 della legge 392/1978. Tale inadempienza è considerata *ipso jure* causa di risoluzione del contratto.

E' fatto divieto altresì di modificare l'originaria destinazione dei locali e il tipo di attività prevista. Ogni lavoro di adattamento dei locali come pure l'acquisto di attrezzature, compete al conduttore. Allo scadere della locazione e in ogni altro caso di cessazione, le eventuali opere realizzate sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio comunale. E' fatta comunque salva la richiesta di riduzione in pristino delle stesse a carico del conduttore. Ogni opera effettuata dovrà essere autorizzata sotto il profilo patrimoniale e il concessionario dovrà munirsi in proprio di tutte le altre autorizzazioni richieste da leggi o regolamenti. In ogni caso per tali opere non è previsto alcun rimborso. Eventuali autorizzazioni che comportino anche le modifiche dei locali dovranno essere richieste a cura e spese del conduttore, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale come sopra specificato.

CAUSA DI ESCLUSIONE DALLA GARA

SOPRALLUGO OBBLIGATORIO PREVENTIVO

I concorrenti sono tenuti ad effettuare un sopralluogo preventivo obbligatorio sul posto e locali dove verrà espletata l'attività che essi intendono esercitare in caso di aggiudicazione, prendendo conoscenza dei locali, degli accessi per il titolare e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esercizio dell'attività stessa.

A tale scopo - pena l'esclusione dalla gara, il concorrente dovrà concordare la visita in loco **entro il giorno mercoledì 12 aprile 2023** con l'Ufficio Polizia Locale il quale, al termine del sopralluogo rilascerà apposita attestazione da inserire nel plico di gara.

7. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE - DATA ULTIMA PRESENTAZIONE OFFERTE

A **pena di esclusione**, i partecipanti dovranno consegnare a mano presso l'ufficio protocollo del Comune oppure inviare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite corriere espresso, un plico il quale dovrà:

- Essere controfirmato con almeno due firme interessanti i lembi di chiusura;
- Essere chiuso e sigillato con ceralacca o con una striscia di carta incollata con impresso il timbro o le iniziali del concorrente;
- Recare l'indicazione del mittente/offerdente;
- Recare all'esterno la seguente dicitura **"NON APRIRE - OFFERTA PER LA LOCAZIONE DEL LOCALE IN LOCALITA' DAOLASA P.M. 6 della P.ed. 208 DA ADIBIRE A BAR-RISTORANTE"**.

Il suddetto plico, a **pena di esclusione**, dovrà contenere:

- ♦ la documentazione di cui al successivo punto 8;
- ♦ la Busta A, contenente l'offerta economica di cui al successivo punto 9.

I plichi contenenti le offerte e la documentazione dovranno pervenire, a **pena di esclusione**,

entro le ore 12,00 del giorno venerdì 14 aprile 2023

al seguente indirizzo:

"Comune di Commezzadura, Via Del Comun, n. 10 – Mestriago, 38020 Commezzadura (TN)".

A maggior chiarimento si specifica che il concorrente deve inserire nel plico la documentazione amministrativa indicata al punto 8. Nel plico stesso dovrà inserire anche una Busta chiusa denominata BUSTA A – OFFERTA ECONOMICA, contenente l'offerta indicata al punto 9.

Il plico pervenuto oltre il suddetto termine di scadenza non sarà ritenuto valido e, pertanto, non sarà aperto.

AVVERTENZA IN CASO DI SPEDIZIONE DEL PLICO A MEZZO POSTA O CORRIERE

In caso di recapito del plico utilizzando il mezzo postale e/o corriere, lo stesso deve in ogni caso arrivare al Comune entro la data e ora sopra indicata ovvero **entro le ore 12,00 di venerdì 14 aprile 2023**.

A tal fine pertanto sarà influente la data di spedizione e farà fede esclusivamente la data e l'ora di effettiva ricezione del plico.

Ogni rischio derivante da ritardi nel servizio postale e/o del corriere restano in capo al concorrente.

Tutta la documentazione di gara dovrà essere redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata.

La procedura di gara si svolgerà il **giorno lunedì 17 aprile 2023 alle ore 9,00** presso la sala Giunta del Comune di Commezzadura.

8. DOCUMENTAZIONE

Nel plico, (ma NON nella Busta A che deve contenere solo l'offerta economica), devono essere prodotte, **contestualmente alla domanda di ammissione alla gara e a pena di esclusione**, le seguenti **DICHIARAZIONI**, rese dal concorrente (legale rappresentante dell'impresa oppure soggetto interessato) ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento, attestante:

Nel caso di concorrente già costituito in forma di impresa:
--

- a) l'identità del titolare dell'impresa (se trattasi di impresa individuale);
- b) l'identità degli amministratori muniti di rappresentanza se trattasi di società di capitali; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; i procuratori che rappresentino l'impresa nella procedura di gara in tutti i casi precedenti;
- c) il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 5 della L.P. n. 9 del 14 luglio 2000, che rinvia all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e dagli artt. 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 T.U.L.P.S. (in caso di imprese societarie i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona che si intende preporre all'attività e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252);
- d) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui l'impresa è stabilita, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che l'impresa stessa non versa in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- e) che ai fini antimafia non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 e 91 c. 6 del D.Lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e ss.mm.i. (antimafia);
- f) di non aver subito protesti cambiari e/o di assegni nell'ultimo quinquennio;
- g) che nei confronti dell'impresa non sono state pronunciate condanne passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati che incidano sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari; tale dichiarazione dovrà riguardare:
 - il titolare dell'impresa se trattasi di impresa individuale;
 - gli amministratori muniti di rappresentanza se trattasi di società di capitali;
 - tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo;
 - i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;
 - i procuratori che rappresentino l'impresa nella procedura di gara in tutti i casi precedenti;
 - la dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'Impresa, se coinvolgente posizioni di altre persone dovrà recare la specifica affermazione di "non essere a conoscenza" del verificarsi degli eventi descritti al presente punto a carico di uno dei soggetti sopra indicati;
- h) che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza;
- i) che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza;
- j) che l'impresa non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai fini della partecipazione a gare d'appalto;

- k) che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della legge n. 68 del 12.03.1999;
- l) di aver preso visione dello schema di contratto e di accettare tutte le clausole e le condizioni generali e speciali in esso contenute;
- m) di aver formulato l'offerta tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove viene espletata l'attività commerciale e delle norme previdenziali e assistenziali;
- n) che l'impresa si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori impiegati nella gestione e, se cooperative, anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore di riferimento;
- o) che il soggetto si è recato sul posto dove verrà espletata l'attività che intende esercitare, prendendo conoscenza dei locali, degli accessi per il titolare e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esercizio dell'attività stessa e che ha approvato il canone tale da consentire l'offerta che starà per fare. A tale scopo – pena l'esclusione dalla gara – è previsto il sopralluogo obbligatorio. Pertanto l'aspirante concessionario dovrà concordare la visita in loco con l'Ufficio Polizia Locale il quale, al termine del sopralluogo rilascerà apposita certificazione da inserire nel plico di gara;
- p) di accettare la disciplina contenuta nel Regolamento concernente la locazione delle unità immobiliari di proprietà comunale site nel sottopiazza dell'area di Daolasa (p.m. 3 - 4 - 5 e 6 della p. ed. 208 in C.C. Mestriago) e utilizzo e gestione delle parti ad esse comuni, pure allegato al bando e che si dichiara sin d'ora di accettare in ogni sua parte, nessuna esclusa.
- q) di impegnarsi, nel caso in cui risultasse aggiudicatario, a sottoscrivere il verbale di consegna dei locali e dell'arredo di essi, predisposto dall'Amministrazione comunale;
- s) che l'impresa non è soggetta all'applicazione di una delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. a) e c) del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.

Nel caso di concorrente NON ancora costituito in forma di impresa:

- a) dati anagrafici del concorrente;
- b) il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 5 della L.P. n. 9 del 14 luglio 2000, che rinvia all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e dagli artt. 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 T.U.L.P.S. (in caso di imprese societarie i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona che si intende preporre all'attività e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252);
- c) che ai fini antimafia non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 e 91 c. 6 del D.Lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e ss.mm.i. (antimafia);
- d) di non aver subito protesti cambiari e/o di assegni nell'ultimo quinquennio;
- e) di aver preso visione dello schema di contratto e di accettare tutte le clausole e le condizioni generali e speciali in esso contenute;
- f) di aver formulato l'offerta tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove viene espletata l'attività commerciale e delle norme previdenziali e assistenziali;
- g) di impegnarsi ad attuare a favore dei lavoratori impiegati nella gestione condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore di riferimento;
- h) che il soggetto si è recato sul posto dove verrà espletata l'attività che intende esercitare, prendendo conoscenza dei locali, degli accessi per il titolare e di tutte le circostanze generali e

particolari che possono influire sull'esercizio dell'attività stessa e che ha approvato il canone tale da consentire l'offerta che starà per fare. A tale scopo – pena l'esclusione dalla gara – è previsto il sopralluogo obbligatorio. Pertanto l'aspirante concessionario dovrà concordare la visita in loco con l'Ufficio tecnico comunale il quale, al termine del sopralluogo rilascerà apposita certificazione da inserire nel plico di gara;

- i) di accettare la disciplina contenuta nel Regolamento concernente la locazione delle unità immobiliari di proprietà comunale site nel sottopiazza dell'area di Daolasa (p.m. 3 - 4 - 5 e 6 della p. ed. 208 in C.C. Mestriago) e utilizzo e gestione delle parti ad esse comuni, pure allegato al bando e che si dichiara sin d'ora di accettare in ogni sua parte, nessuna esclusa;
- j) di impegnarsi, nel caso in cui risultasse aggiudicatario, a sottoscrivere il verbale di consegna dei locali e dell'arredo di essi, predisposto dall'Amministrazione comunale;

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti possono essere rese anche cumulativamente in unico esteso.

Nel Plico inoltre, (ma NON nella Busta A che deve contenere solo l'offerta economica), dovrà essere inserita, **a pena di esclusione**, la **CAUZIONE PROVVISORIA DI € 2.248,22.=** pari al 2% del valore base della concessione per la durata di anni 6, a garanzia della sottoscrizione del contratto anche mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria o in contanti o mediante libretto di risparmio al portatore, o assegno circolare intestato al Comune di Commezzadura. Tale garanzia dovrà riportare, a pena di esclusione, le seguenti condizioni:

- rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, II comma, del Codice Civile;
- assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fidejussore a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta del Comune, entro 15 giorni dalla richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta;
- inopponibilità al Comune del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale corrispettivo per garanzia prestata da parte del debitore principale;
- espressa indicazione che la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il Comune non rilasci quietanza liberatoria dopo il termine della gara.

La garanzia dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità:

- a) autentica notarile della sottoscrizione, con la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposto in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fidejussoria;
- b) presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara la carica ricoperta nonché il possesso dei poteri di impegnare validamente il soggetto fideiussore.

Non saranno accettate polizze che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune.

La costituzione del deposito cauzionale senza il rispetto delle modalità e/o clausole sopra indicate comporta l'esclusione automatica dalla gara.

Sempre nel plico, (ma NON nella Busta A che deve contenere solo l'offerta economica), dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la **certificazione di avvenuto sopralluogo** rilasciata dall'Ufficio Polizia Locale.

A tale scopo, pertanto, l'aspirante concessionario dovrà concordare la visita in loco con l'Ufficio Polizia Locale il quale, al termine del sopralluogo rilascerà apposita certificazione da inserire nel plico di gara.

9. OFFERTA ECONOMICA (BUSTA A)

Nella Busta A dovrà essere inserita l'offerta economica.

A pena di esclusione, la Busta A dovrà essere chiusa, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dell'impresa o dal concorrente interessato.

Imposta di bollo

L'offerta economica sconta l'imposta di bollo e pertanto sulla stessa dovrà essere apposta l'apposita marca da bollo nei termini di legge

L'offerta economica dovrà contenere:

- la data;
- l'oggetto della gara;
- la percentuale di rialzo offerta, indicata in cifre ed in lettere, rispetto a ciascun importo tenendo conto che in caso di discordanza sarà presa in considerazione la percentuale scritta in lettere;
- la firma del legale rappresentante dell'impresa (o del semplice richiedente).

Non sono ammesse eventuali offerte sottoposte a condizione di qualsiasi tipo. La loro apposizione comporta l'automatico annullamento dell'offerta con esclusione del concorrente dalla procedura.

10. VERIFICA DEI REQUISITI

Il possesso dei requisiti nonché l'inesistenza delle cause di esclusione saranno verificati, anche d'ufficio dall'Amministrazione, nei confronti dell'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto.

Qualora l'Amministrazione rilevi l'insussistenza dei requisiti o la sussistenza delle cause di esclusione, annulla l'aggiudicazione ed aggiudica la gara al concorrente che segue in graduatoria.

L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche a campione volte a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti.

La produzione di dichiarazioni contenenti dati non rispondenti a verità, oltre che equivalere ad atto falso agli effetti penali, costituisce causa di esclusione dalla procedura di appalto e motivo di escussione della cauzione provvisoria.

11. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto, susseguente all'aggiudicazione, immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, è subordinata ai seguenti adempimenti:

- a. acquisizione d'ufficio della certificazione antimafia prevista dalla vigente legislazione in materia;
- b. verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione e dell'insussistenza delle altre cause di esclusione;
- c. deposito della **CAUZIONE DEFINITIVA pari a tre 3 mensilità del canone mensile** a garanzia dei danni che l'Amministrazione dovesse subire per effetto dell'inosservanza delle obbligazioni contrattuali a carico del concessionario. Tale garanzia dovrà riportare, a pena di esclusione, le seguenti condizioni:
 - rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 , II comma, del Codice Civile;

- assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fidejussore a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta del Comune, entro 15 giorni dalla richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta;
- inopponibilità al Comune del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale corrispettivo per garanzia prestata da parte del debitore principale;
- espressa indicazione che la garanzia prestata ha efficacia e durata fino al 90° giorno successivo alla cessazione del rapporto contrattuale di locazione ;

Non saranno accettate polizze che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune.

La garanzia deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità:

- autentica notarile della sottoscrizione, con la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fidejussore, apposto in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
- presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara la carica ricoperta nonché il possesso dei poteri di impegnare validamente il soggetto fidejussore.

Si avvisa che tutte le spese connesse al contratto rimarranno in capo al conduttore (salvo le spese di registrazione del contratto che rimangono a carico del locatore e del conduttore in parti uguali ai sensi dell'art. 8 della legge 27 luglio 1978 n. 392). Il conduttore dovrà altresì stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla prestazione dell'attività oggetto del contratto.

12. CHIARIMENTI

L'intervento del Comune si limita al perfezionamento della locazione degli spazi commerciali, pertanto **non compete alla medesima l'espletamento delle pratiche inerenti l'ottenimento di eventuali, obbligatorie autorizzazioni amministrative inerenti l'attività che sarà esercitata all'interno di tali locali.** Dette formalità restano ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, che dovrà provvedervi a proprie cura e spese.

E' possibile effettuare un sopralluogo sul posto nei giorni feriali escluso il venerdì e sabato, previo appuntamento da concordare con l'Ufficio Polizia Locale n. tel: 0463-974163.

Il responsabile del procedimento è il Segretario comunale dott. Carlo Alberto Incapo.

Eventuali richieste di sopralluogo preventivo obbligatorio, chiarimenti e delucidazioni in merito alla procedura di gara dovranno pervenire al Comune, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno mercoledì 12 aprile 2023, ai seguenti recapiti:

e-mail: protocollo@comune.commezzadura.tn.it

P.E.C.: comune@pec.comune.commezzadura.tn.it

tel: 0463/974163

Eventuali richieste di chiarimento e delucidazioni pervenute dopo la scadenza di cui sopra non saranno prese in considerazione.

Le risposte alle richieste di chiarimento ed alle delucidazioni verranno pubblicate, garantendo l'anonimato del richiedente, sul sito internet <http://www.comune.commezzadura.tn.it> e costituiranno integrazione della *lex specialis* di gara e, pertanto, saranno **vincolanti per tutti i partecipanti e gli offerenti.**

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 REG. UE 679/2016

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, il Comune di Commezzadura fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Commezzadura (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Sindaco pro tempore in carica), Via del Comun n. 10 – Mestriago - 38020 Commezzadura (TN), tel. 0463.974163 e-mail: protocollo@comune.commezzadura.tn.it pec: comune@pec.comune.commezzadura.tn.it.

Preposto al trattamento è il Segretario Comunale contattabile all'indirizzo del Comune sopra indicato. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: Consorzio dei Comuni Trentini nella figura del dott. Gianni Festi, con sede a Trento, via Torre Verde n 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it

Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito si indicano le finalità del trattamento:

per adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare (art. 6, par. 1, lett. c), del Regolamento) e, in particolare, per la gara di affidamento in concessione in locazione di beni immobili del patrimonio comunale.

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento.

E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei dati personali, come previsto nel "massimario di scarto", o in eventuali norme di legge o di regolamento, è di 10 anni:

per i dati diversi da quelli compresi nelle "particolari categorie",

per i dati appartenenti alle "categorie particolari", dalla raccolta dei dati stessi.

Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli

ulteriormente per finalità compatibili con quelle sopra indicate, ovvero per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

L'operatore economico potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base alla normativa vigente l'operatore economico potrà:

chiedere l'accesso ai propri dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);

qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);

se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora l'operatore economico lo richieda, il Titolare comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, l'operatore economico ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, che garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati, si informa che il trattamento dei dati che l'Amministrazione intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti e della riservatezza.

14. AVVERTENZE GENERALI

1) La documentazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte per esteso (con nome e cognome) dal legale rappresentante dell'impresa o da persona legalmente autorizzata. In caso di procura, dovrà essere inserito nella Busta A, **a pena di esclusione**, l'atto in originale o in copia autentica.

2) Si informa altresì che alla scadenza del contratto di locazione, il conduttore è tenuto a rendere al Comune l'immobile locato senza diritto di pretesa di indennità alcuna o di altri diritti o provvidenze ecc. nei termini previsti dallo schema di contratto.



IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Carlo Alberto Incapo

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 e 71 D.Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegati:

1. schemi garanzie;
2. schema di dichiarazione;
3. schema di offerta;
4. schema di contratto di locazione;
5. regolamento sulla disciplina della locazione;
6. planimetria oggetto della locazione;
7. planimetria manutenzioni;
8. planimetria generale del garage interrato;
9. planimetria arredo bar e locale ristorante.